

DENUNCIA

INFORMAZIONI GENERALI

La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente alla Magistratura ed alle Forze di polizia di perseguire gli autori dei reati.

CHI PUO' PRESENTARLA?

Un privato oppure il suo avvocato, pubblico ufficiale e un incaricato di un pubblico servizio.

QUERELA

INFORMAZIONI GENERALI

La querela è prevista dagli artt. da 336 a 340 del Codice di Procedura Penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio.

Si tratta della dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.

Non sono previste regole particolari per il contenuto della querela; è necessario però che ci sia la descrizione del fatto-reato, e che risulti chiara la manifestazione di volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.

CHI PUO' PRESENTARLA?

La persona offesa o altra persona munita di procura speciale rilasciata dalla persona offesa.

DOVE E QUANDO?

Presso uffici di Polizia Giudiziaria (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza).
Presso la Procura della Repubblica – Ufficio RICEZIONE ATTI /

Entro 3 MESI dal giorno in cui si ha notizia di fatto che costituisce reato

Entro 6 MESI per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenni).

SECONDO QUALI MODALITA'?

La querela può essere presentata:

- **in forma orale** con dichiarazione raccolta in un verbale dalla polizia giudiziaria e dal Pubblico Ministero;
- **in forma scritta**, con sottoscrizione del querelante e deposito personalmente a cura dello stesso;
- è possibile recapitarla tramite una persona incaricata o spedita per posta con raccomandata. In tali casi deve essere autenticata la firma.
- In caso di flagranza per i reati che prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo, può essere resa una dichiarazione orale ad un agente di polizia giudiziaria presente sul luogo.

Deve contenere:

- la descrizione del fatto reato con eventuali notizie circa l'autore e circa le prove
- la chiara manifestazione di volontà del querelante che il colpevole sia punito;
- la sottoscrizione del querelante, che dovrà essere autenticata nei casi di recapito non personale da parte del querelante.

COSA OCCORRE?

Documento di identità in corso di validità.

REMISSIONE

La legge italiana prevede la remissione della querela, ossia il ritiro da parte del querelante o del suo avvocato della querela precedentemente proposta, dandone notizia in forma orale o scritta all'autorità o all'ufficiale di polizia giudiziaria.

E' prevista anche la remissione in forma tacita, quando accadono fatti palesemente contrari alla volontà di persistere nella querela.

Si rende noto che per alcune ipotesi di reato (violenza sessuale o atti sessuali con minori) la querela risulta irrevocabile.

La remissione per avere effetto deve essere accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al fatto.